

usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili, il cui valore di riferimento ai fini ICI sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi E.R.P. presenti nel Comune che ha emanato il bando (€ 48.490,00 nel 2005).

Considerata la natura delle funzioni svolte a tutela della comunità e la circostanza che gli appartenenti alle Forze dell'ordine sono soggetti a frequenti trasferimenti, spesso provengono da Regioni assai distanti, ove posseggono abitazioni loro pervenute a titolo ereditario e di cui non possono fruire durante il periodo in cui prestano servizio, appare più equa la regolamentazione dell'art. 9 della Legge Regionale 10/04 che prevede, a loro favore, la riserva del 15% degli alloggi da assegnare annualmente *“prescindendo dal possesso dei requisiti per l'assegnazione, ad eccezione della non titolarità di diritti reali su beni immobili nel bacino di utenza del Comune”*. Si suggerisce, pertanto, un ripensamento su tale punto.

Molte richieste pervenute a questo Ufficio offrono lo spaccato di una Regione in cui numerose sono le persone,

specialmente anziane, in serie difficoltà economiche. Così, spesso, si rivolgono a questo Servizio cittadini i quali fanno presente la criticità della loro situazione. Purtroppo, come si è già ricordato, in queste circostanze l'Ufficio può soltanto segnalare il caso, che spesso appare insolubile, considerato che i mezzi di cui gli Enti Locali dispongono non sembrano tali da soddisfare tutte le pur comprovate necessità emergenti. Anche l'istituzione del *Fondo per la non autosufficienza* ha determinato l'emersione di un grande numero di situazioni di bisogno e al tempo stesso una serie di ricorsi a questo Ufficio per l'asserita disomogeneità delle procedure nei diversi Distretti Socio Sanitari.

Per tale motivo, si è svolta una indagine conoscitiva presso le ASL ed i Distretti, al fine di accertare i criteri utilizzati per l'attribuzione del contributo. Dalle risposte pervenute, è emerso un notevole impegno, sia per pubblicizzare la risorsa, sia per raggiungere una omogeneità di criteri che consentano la massima obbiettività nella assegnazione del contributo.

LE CONVENZIONI

Lo strumento delle convenzioni appare di grande utilità al fine di garantire la Difesa civica a tutto il territorio, evitando, nel contempo, la eccessiva frammentazione a favore di una migliore collocazione delle risorse economiche e strutturali.

Appare evidente come la nomina di un Difensore Civico in ogni piccolo Comune comporti impegni di spesa e problemi per il reperimento di persone idonee e, d'altra parte, non apparirebbe corretto che intere categorie di cittadini fossero escluse dall'utilizzo di tale Istituto per il solo fatto, anagrafico, di risiedere in Comuni scarsamente popolati.

Nella tabella che segue sono riportati: l'indicazione delle sedi, dei giorni di ricevimento e gli orari in cui i Funzionari sono presenti nelle sedi decentrate stesse, come indicati anche nei pieghevoli inviati a tutte le Amministrazioni Provinciali, i Comuni e le Comunità Montane della Regione Liguria.

1° Venerdì	Imperia Arenzano	presso il Palazzo della Provincia dalle ore 9,30 alle ore 12,30 Via Verdi n. 49 canc. dalle ore 9,30 alle ore 12,30
2° Venerdì	Sarzana	presso l'U.R.P del Comune dalle ore 9,30 alle ore 12,30
3° Venerdì	La Spezia Savona	c/o URP della Provincia della Spezia Via V. Veneto 2 La Spezia 9,30-12,30 presso il Palazzo del Comune dalle ore 9,30 alle ore 12,30
4° Venerdì	Chiavari	presso il Palazzo del Comune dalle ore 9,30 alle ore 12,30

ENTI CONVENZIONATI**Provincia di Genova**

Ente Convenzionato	Data convenzione
Comunità Montana Alta Valle Scrivia	12 maggio 1997
Comunità Montana Val Petronio	9 settembre 1997
Comune di Arenzano	8 agosto 2000
Comune di Avegno	3 aprile 2003
Comune di Bargagli	27 marzo 2000
Comune di Borzonasca	3 novembre 1998
Comune di Camogli	19 novembre 1994
Comune di Campomorone	17 aprile 1998
Comune di Castiglione Chiavarese	15 maggio 1996
Comune di Ceranesi	4 novembre 1997
Comune di Cicagna	3 febbraio 2003
Comune di Cogoleto	25 giugno 1996
Comune di Cogorno	27 maggio 1996
Comune di Crocefieschi	30 giugno 1997
Comune di Davagna	23 dicembre 1998
Comune di Fascia	31 gennaio 2003
Comune di Favale di Malvaro	25 novembre 2003
Comune di Leivi	8 agosto 2000
Comune di Lorsica	10 aprile 2003
Comune di Lumarzo	23 aprile 2003
Comune di Masone	25 luglio 1996
Comune di Mele	7 aprile 1998
Comune di Mignanego	14 maggio 1993
Comune di Montebruno	20 maggio 1996
Comune di Ne	15 maggio 2003
Comune di Neirone	3 luglio 1996
Comune di Orero	7 luglio 2003

Comune di Pieve Ligure	14 maggio 1996
Comune di Propata	7 luglio 1997
Comune di Rapallo	17 luglio 1996
Comune di Recco	7 marzo 2002
Comune di Rezzoaglio	20 dicembre 2000
Comune di Rovegno	1 marzo 2004
Comune di San Colombano Certenoli	5 novembre 1998
Comune di Sestri Levante	28 maggio 1997
Comune di Sori	14 febbraio 1990
Comune di Torriglia	2 giugno 1997
Comune di Tribogna	9 febbraio 1993
Comune di Uscio	11 maggio 1998
Comune di Vobbia	1 settembre 1997
Comune di Zoagli	14 novembre 1997

Provincia di Savona

Ente Convenzionato	Data convenzione
Comunità Montana Ingauna	1989
Comunità Montana Pollupice	2 giugno 1989
Comune di Albenga	3 febbraio 2003
Comune di Altare	6 ottobre 1998
Comune di Andora	3 agosto 1989
Comune di Bergeggi	22 ottobre 1996
Comune di Borghetto S. Spirito	18 ottobre 2004
Comune di Cairo Montenotte	11 luglio 1997
Comune di Calizzano	8 aprile 2004
Comune di Carcare	30 dicembre 1997
Comune di Cengio	28 luglio 1998
Comune di Cerialle	20 luglio 1989
Comune di Laigueglia	23 marzo 1993
Comune di Nasino	30 marzo 2007
Comune di Noli	26 luglio 1997
Comune di Orco Feglino	25 novembre 1998
Comune di Piana Crixia	18 gennaio 2003
Comune di Savona	marzo 1989
Comune di Spotorno	3 febbraio 2003

Provincia della Spezia

Ente Convenzionato	Data convenzione
Comunità Montana Media e Bassa Val di Vara	1988
Comune di Ameglia	7 febbraio 1989
Comune di Bolano	15 marzo 1998
Comune di Borghetto Vara	2 febbraio 1998
Comune di Brugnato	19 maggio 2002
Comune di Calice al Cornoviglio	29 settembre 1997
Comune di Carro	27 novembre 1997
Comune di Framura	10 marzo 1989
Comune di Lerici	2 settembre 1996
Comune di Maissana	19 agosto 2002
Comune di Ortonovo	2 settembre 1996
Comune di Pignone	16 luglio 2001
Comune di Porto Venere	4 settembre 1996
Comune di Riccò del Golfo	3 maggio 1994
Comune di Riomaggiore	1989
Comune di Santo Stefano Magra	7 febbraio 1989
Comune di Sarzana	24 marzo 1989
Comune di Zignago	23 marzo 1993

Provincia di Imperia

Ente Convenzionato	Data convenzione
Amministrazione Provinciale	24 gennaio 1989
Comune di Airole	7 luglio 2003
Comune di Bordighera	12 maggio 2003
Comune di Cervo	25 giugno 1996
Comune di Cosio D'Arrosia	28 aprile 2003
Comune di Imperia	2 agosto 2004
Comune di Lucinasco	10 febbraio 2003
Comune di Mendatica	8 luglio 1997
Comune di Montegrosso Pian Latte	18 luglio 1997
Comune di Ospedaletti	23 marzo 1993
Comune di San Lorenzo al Mare	29 ottobre 1998
Comune di Santo Stefano al Mare	10 febbraio 2003
Comune di Triora	24 aprile 2003
Comune di Ventimiglia	5 giugno 1989
Comune di Vessalico	23 maggio 1997

LA SANITA'

Non si sono avute, nel corso dell'anno, segnalazioni di gravi disservizi in ambito sanitario, mentre è ancora problema ricorrente quello delle liste di attesa. La maggior criticità segnalata riguarda l'esame di densimetria ossea (MOC), la quale interessa, in particolar modo, la popolazione femminile. Secondo alcuni specialisti del settore, dovrebbe prestarsi particolare attenzione a tale diagnostica, al fine della prevenzione delle osteoporosi, patologia invalidante, estremamente diffusa, anche per una serie di fattori socio-ambientali e soprattutto fonte di grandissimi costi sia umani che economici.

Il Difensore Civico è stato ovunque, tranne nella A.S.L. n. 5 *Spezzino*, nominato Presidente della *Commissione Mista Conciliativa*, istituita in forza del D.P.C.C. 19/05/2005 (L. 11-07-1995 n. 273), con l'intento di favorire, all'interno delle strutture sanitarie (Aziende Sanitarie ed Ospedaliere), l'attività delle Associazioni di volontariato, la tutela dell'utente e la valutazione di eventuali disservizi segnalati

dagli interessati. In tale veste, si sono svolti alcuni incontri presso l'U.R.P. della A.S.L. di Savona, per la trattazione di alcuni casi di non rilevante entità, ed altri presso l'U.R.P. dell'Azienda Ospedaliera S. Martino di Genova. Debbo, a questo proposito, rilevare come i casi che hanno formato oggetto di reclamo davanti alla *Commissione Mista Conciliativa* (non più di 12 complessivi), rappresentino una percentuale infinitesimale rispetto al numero di prestazioni effettivamente erogate dalle Aziende suddette, prestazioni che, pertanto, debbono presumersi del tutto soddisfacenti per gli utenti.

Merita un cenno la descrizione della procedura adottata dall'U.R.P. presso l'Azienda Ospedaliera S. Martino che, date le sue dimensioni, ospita ogni anno migliaia di pazienti. Tale procedura, illustrata dalla Responsabile nel corso del Convegno dei Difensori Civici tenutosi a Genova, ha suscitato grande interesse tra i partecipanti.

Il Responsabile dell'U.R.P., in una prima fase, riceve i reclami e le osservazioni, istruisce e definisce le segnalazioni di più agevole soluzione. Ove la questione appaia più

complessa, attiva la *Commissione Mista Conciliativa* per lo studio congiunto, con le Associazioni di Volontariato e la partecipazione del cittadino, delle problematiche sollevate dal reclamo. In prima istanza, i ricorsi vengono esaminati dal Difensore Civico unitamente al Responsabile U.R.P. e vengono calendarizzati gli incontri successivi, i quali comprendono due momenti istruttori, vale a dire:

1. un incontro con i ricorrenti, che espongono le loro doglianze;
2. un incontro con i Primari responsabili dei reparti contro cui si muovono i reclami.

Si perviene così alle sedute successive, cui partecipano, oltre ai ricorrenti, tre rappresentanti dell'Azienda e tre rappresentanti di Associazioni di volontariato in cui vengono valutate le rispettive posizioni. Un simile procedimento, indubbiamente impegnativo, consente il raggiungimento di risultati soddisfacenti e soprattutto coinvolge il cittadino nell'iter procedurale rendendolo partecipe ed informato al tempo stesso.

Gli incontri tenutisi nel corso dell'anno, con tali modalità, si sono svolti in un ambiente sereno e disteso e si sono conclusi con la conciliazione delle parti, che è il fine precipuo dell'Istituto. L'Azienda si è impegnata per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate ed i reclamanti si sono dichiarati soddisfatti per l'esito degli incontri che hanno consentito loro di esporre ampiamente le loro ragioni ed al tempo stesso, di conoscere in modo approfondito sia le modalità di lavoro realizzando così quel coinvolgimento del paziente nei processi di assistenza e cura che è la finalità primaria dell'istituto.

Gli U.R.P. delle varie A.S.L. hanno sempre corrisposto con puntualità ad ogni richiesta di questo Ufficio, offrendo costantemente la loro collaborazione per la soluzione delle problematiche presentate. Anche gli organismi di volontariato hanno favorito, coi loro interventi qualificati, un apporto prezioso all'andamento del lavoro.

Con l'entrata in vigore del nuovo tesserino sanitario valido anche come codice fiscale, si sono verificati inconvenienti a carico di alcuni cittadini registrati all'anagrafe con doppio nome. Il nuovo codice in alcuni casi

ne riporta uno solo e differisce, pertanto, per tre lettere dal precedente. Appare di tutta evidenza come ne possano derivare conseguenze, anche gravi per i cittadini e soprattutto, per quanti non essendosi accorti della modifica, non abbiano tempestivamente attivato la procedura per la rettifica.

I casi portati all'attenzione di questo Difensore Civico sono stati positivamente risolti, con l'intervento del Difensore Civico del Comune di Genova per la parte di sua competenza.

Questo appare, tuttavia, un problema che non deve essere sottovalutato, in quanto potrebbero verificarsi in futuro conseguenze dannose per quanti (e si teme siano in numero elevato) non abbiano ancora operato un controllo sul documento. Non si può infatti escludere che insorgano difficoltà per tutte le pratiche iniziate col vecchio codice fiscale, memorizzato dai computer, che non riconoscerebbero così quello modificato.

IL CONTROLLO SOSTITUTIVO

L'Art. 136 del Dlgs. 267/2000 attribuisce al Difensore Civico Regionale la facoltà di intervenire tramite apposito *commissario ad acta* in tutti i casi in cui Comuni, Province, città metropolitane, Comunità Montane non compiano gli atti considerati obbligatori per legge. Gli interventi sostitutivi costituiscono, indubbiamente, la più significativa tra le attribuzioni del Difensore Civico ed al tempo stesso, una eccezione rispetto alle naturali competenze di tale organo, altrimenti limitate alla richiesta di notizie, esercizio di mediazione, denuncia.

Attribuendosi a tale Ufficio la titolarità dei poteri sostitutivi in caso di inerzia dell'Amministrazione relativamente ad atti dovuti, inerzia equiparabile, secondo costante giurisprudenza, al compimento di atti negativi, viene nella fattispecie legittimato un ruolo di controllo sull'Ente (al fine di valutare la sussistenza dell'omissione) ed un ruolo di intervento attivo nell'attività amministrativa.

I Provvedimenti di chi è investito della funzione commissariale hanno per l'Ente gli stessi effetti delle Deliberazioni adottate dagli organi dell'Ente medesimo, siano queste Deliberazioni della Giunta o del Consiglio o secondo alcuni autori, anche di organi monocratici, quali i Dirigenti in forza della considerazione che il citato art. 136 non pone differenza alcuna tra organi collegiali ed organi monocratici degli Enti Locali, riferendosi unicamente agli atti obbligatori per Legge.

Tale disciplina normativa è attualmente posta in discussione da alcune pronunce della Corte Costituzionale, la quale reiteratamente ha assunto un orientamento contrario al riconoscimento in capo al Difensore Civico della titolarità di poteri sostitutivi nei confronti di Enti Locali.

In particolare, con Sentenza 112/04 e 167/05 precisa che, nell'ambito del sistema del Titolo V° della Costituzione, l'art. 120, nel disporre l'intervento straordinario sostitutivo del Governo, non esaurisce tutte le possibili ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi, non essendo preclusa la possibilità che una legge regionale, in materie di competenza

regionale, possa anche innestare poteri sostitutivi in capo ad organi regionali per il compimento di atti obbligatori per legge, in ipotesi di inadempimento o inerzia degli Enti Locali competenti.

La legittimazione di una tale eventualità viene tuttavia subordinata al rispetto di parametri rigorosi consistenti nella previa definizione dei necessari presupposti sostanziali e procedurali in ordine al compimento di attività del tutto prive di discrezionalità dell'”an”, la cui obbligatorietà scaturisca da interessi di livello superiore.

A questi elementi di natura oggettiva, la Consulta ritiene poi di affiancarne uno (rilevantissimo) di tipo soggettivo: soltanto da parte di un Organo di governo della Regione o quanto meno sulla base di una sua decisione (sentenze n. 460 del 1989, n. 342 del 1994 e n. 313 del 2003) si potrebbe legittimamente esercitare il potere sostitutivo, ispirando il relativo procedimento a congrue garanzie di leale collaborazione. La Consulta rileva infatti che, dal momento che l'uso di poteri sostitutivi determina uno spostamento eccezionale di competenze, esso può essere posto in essere solo da parte di Organi elettivi di governo non burocratici,